23-52

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma, 28/11/1952
N° L.7bis/23/1°R/196577/290

UFFICI I. E. S. = T U T T I =
SEZIONI LAVORI = T U T T E =
p.c.AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEL T.L. = T R I E S T E =

OGGETTO:

Art.54 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

CIRCOLARE N°..606.

Si richiama l'attenzione degli Uffici e delle Sezioni in indirizzo sul Decreto del Presidente della Repubblica n°1139 del 25/7/52, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle F.S. n°18 del 30/9/1952, contenente integrazioni all'art.54 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Le norme di detto Decreto, riguardanti il divieto di installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose visibili dalla strada ferrata che possano confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolare l'esatta valutazione di questi, devono essere tenute particolarmente presenti da tutto il personale addetto all'esercizio, perchè venga curata la loro rigida osservanza.

Si prega confermare il ricevimento della presente con il tagliando in calce.

IL CAPO DEL SERVIZIO LAV.
E COSTRUZIONI
Dovati

UFFICIO I. E. S. ....lì .....
SEZIONE LAVORI ..... N°.....

AL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI
= R O M A =

Si accusa ricevimento della Circolare N° L.7bis/23/1°R/ 196577/ /....290.....del 28/11/1952....relativa all'Art.54 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

IL CAPO . . . . . .

C/I